



COMUNE DI BORTIGIADAS (SS)

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI GIOCO E DEI CAMPI DA CALCETTO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 09.09.2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento.

Art. 2 – Ubicazione delle strutture.

TITOLO II - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Fruizione delle aree e divieti comportamentali.

Art. 4 – Veicoli a motore e velocipedi.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 – Uso delle strutture in via eccezionale.

Art. 6 – Definizione delle sanzioni e risarcimenti.

Art. 7 – Vigilanza e osservanza del regolamento.

Art. 8 - Entrata in vigore.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento.

1. Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che le aree gioco e gli impianti sportivi assolvono, nell'ambito cittadino, garantendo il godimento senza turbative delle aree stesse e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente e gli arredi dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso delle stesse.
2. Attraverso la disciplina del corretto uso delle aree indicate e delle attrezzature in esse installate, si intende principalmente salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità degli utenti che frequentano le aree in argomento, oltre che il decoro, l'ordine, la pulizia e il rispetto per l'ambiente, in conformità alle normative vigenti, con particolare riguardo al rispetto delle normative igienico-sanitarie;
3. Per l'utilizzo delle singole aree l'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre ordinanze specifiche, le quali non sono, comunque, sostitutive, ma integrative, del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni pubbliche o private, oltre ad incentivare forme di collaborazione con i cittadini, al fine di sviluppare attività di sorveglianza, tutela, manutenzione e valorizzazione delle aree in oggetto.

Art. 2 – Ubicazione delle strutture

1. Le strutture comunali soggette al presente regolamento sono ubicate come segue:
 - Parco giochi (Viale Trieste - Bortigiadas);
 - Campo da calcetto (Loc. La Cruzitta - Bortigiadas).
 - Parco giochi (Chiesa dello Spirito Santo – Tisiennari)
 - Campo da calcetto (Tisiennari)

TITOLO II - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Fruizione delle aree e divieti comportamentali

1. E' fatto obbligo a quanti utilizzano i parco giochi comunali ed i campi da calcetto di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante sia le attrezzature installate. Chi arrecherà danni ai beni di proprietà comunale dovrà risarcirli.
2. Nelle strutture comunali in oggetto è fatto divieto:
 - l'accesso ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola (eccetto cani guida per non vedenti o non udenti, purché muniti di museruola e guinzaglio)
 - fumare o bere bevande alcoliche;
 - occupare indebitamente il suolo o creare punti di bivacco senza autorizzazione;
 - gettare immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - campeggiare e/o pernottare;
 - imbrattare con scritte (o altro) giochi, arredi urbani, muri, cartelli;

- collocare striscioni, cartelli o altri mezzi pubblicitari senza preventiva autorizzazione;
 - accedere all'area in presenza di condizioni meteorologiche avverse (pioggia/vento);
 - arrecare danni alle piante ed alle aree verdi;
 - arrecare disturbo alla quiete pubblica;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
 - danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature;
 - spostare o utilizzare impropriamente le strutture e le attrezzature presenti;
 - affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione di targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
 - svolgere qualsiasi attività di pubblico intrattenimento, manifestazioni o qualsiasi altra attività non contemplata nel presente Regolamento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
3. Con Ordinanza sindacale possono essere disposti ulteriori divieti.
4. Le attrezzature presenti nei parchi gioco possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato, e, comunque, di età non superiore ad anni 13.
5. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in merito.
6. I parchi gioco comunali ed i campi da calcetto sono utilizzabili dagli utenti tutti i giorni. I rispettivi orari di utilizzo, articolati in fasce orarie differenti secondo i diversi periodi di luce nell'anno, sono i seguenti:
- ORARIO INVERNALE: dal 1 novembre al 31 marzo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00;
 - ORARIO ESTIVO: dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00.
7. L'utilizzo dei campi da calcetto da parte di uno stesso gruppo di gioco è limitato alla durata massima di un'ora per ogni mezza giornata, al fine di consentire la fruizione al maggior numero di persone.

Art. 4 – Veicoli a motore e velocipedi.

1. Nei parchi gioco e nei campi da calcetto è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, esclusi quelli utilizzati per la manutenzione o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, nonché i mezzi di soccorso, di polizia e gli ausili per le persone disabili.
2. Onde evitare pericoli per gli utenti, al suolo ed agli arredi, al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati allo scopo è vietato il transito a biciclette e velocipedi in genere, salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7 o, comunque, condotti a mano;
3. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative previste dall'art. 6. Qualora il trasgressore sia minorenne, tale sanzione perverrà ai rispettivi genitori o tutori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 – Uso delle strutture in via eccezionale.

1. L'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento del Responsabile competente, autorizza, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso delle suddette strutture comunali per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con le finalità sopracitate.

Art. 6 – Definizione delle sanzioni e risarcimenti.

1. Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, in tutti i casi di infrazione delle norme del presente Regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981 n. 689; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) la sanzione varia da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00.

3. Se del caso, potrà essere prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

4. L'autore della violazione, o la persona per esso civilmente responsabile, dovrà, inoltre, risarcire eventuali danni al patrimonio naturale, alle strutture e alle attrezzature delle aree in oggetto. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Art. 7 - Vigilanza e osservanza del regolamento

1. La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del regolamento è affidata all'Ufficio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

2. Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene, la pulizia, la sicurezza e l'adeguamento degli orari di utilizzo.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, composto da n. 8 articoli, entrerà in vigore con il conseguimento dell'esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.